

*Studio Legale*  
*Avv. Michelangelo Fiorentino*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*  
Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt) –  
tel. e fax 0771 324437- cel 338 8818244  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it  
pec: avv.mrosariaaltieri@pec.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO - ROMA**  
**Ricorso con contestuale istanza cautelare**  
**(ex artt. 55 e 56 c.p.a.)**

Per la Prof.ssa **BERNAROLI Manuela** nata a Reggio Emilia il 24/05/1969 ed ivi residente alla via F.lli Socini n. 21, C.F. BRNMNL69E64H223T, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. **Maria Rosaria Altieri**, C.F. LTRMRS74A55I234E, e dall'Avv. **Michelangelo Fiorentino**, C.F. FRNMHL57S17A512D, che si dichiarano sin d'ora antistatari, giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Tiziano n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Ricciardi. Si chiede che le comunicazioni di cancelleria vengano inviate al n. fax 0771 324437 e/o via e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it o posta pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

- *ricorrente*

**CONTRO**

- 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 2) Commissione giudicatrice** del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 3) Sottocommissione esaminatrice del concorso n. 10** rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;

- resistenti

## **E NEI CONFRONTI DI**

**Moscatelli Elisa** (CF MSCLSE73H54H223K) Via Terrachini n.10 - 42122 Reggio Emilia

nonché quali controinteressati nei confronti di tutti i candidati inclusi nell'elenco approvato in via definitiva con D.D.G. n. 395 del 27 marzo 2019 ammessi a sostenere la prova orale del concorso a Dirigente Scolastico di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.

- controinteressati

## **PER L'ANNULLAMENTO/**

### **DICHIARAZIONE DI NULLITA' /DISAPPLICAZIONE**

### **PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

**ed adozione delle misure cautelari più idonee alla tutela della ricorrente, ivi compresa l'ammissione con riserva alla prova orale della procedura concorsuale anche con provvedimento cautelare monocratico**

**1) del Decreto del Direttore Generale n. 395 del 27/03/2019** (all.to 1), pubblicato sul sito del MIUR in pari data, nella parte in cui, tra i candidati ammessi a sostenere la prova orale del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (all.to 2) e al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 (all.to 3), non include il nominativo dell'odierna ricorrente;

**2) del verbale della Commissione giudicatrice del 25 gennaio 2019 e dei relativi allegati** (all.to 4);

**3) della scheda valutazione prova e del verbale della commissione della Prof.ssa Bernaroli Manuela** (all.to 5);

**4) dei provvedimenti di nomina, integrazione e sostituzione della Commissione Giudicatrice e delle Sottocommissioni, in particolare del D.D.G. n. 1105 del 19/07/2018 (all.to 6), del D.D.G. n. 1165 del 27/07/2018 (all.to 7), del D.D.G. n. 2280 del 31/12/2018 (all.to 8), del D.D.G. n. 12 dell'11/01/19 (all.to 9), del D.D.G. n. 44 del 18/01/19 (all.to 10), del D.D.G. n. 89 del 04/02/2019**

(all.to 11), del D.D.G. n. 114 dell'11/02/2019 (all.to 12), del D.D.G. n. 143 del 19/02/2019 (all.to 13), del D.D.G. n. 210 del 28/02/2019 (all.to 14), del D.D.G. n. 308 del 15/03/2019 (all.to 15);

5) **della graduatoria finale** della procedura che sarà emanata all'esito della stessa;

6) **degli atti di nomina dei vincitori** che saranno emanati all'esito della procedura e dei relativi atti attuativi (ivi compresi i contratti da stipulare con i suddetti vincitori);

7) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

### **PER LA DECLARATORIA**

del diritto della ricorrente alla partecipazione alla prova orale del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017.

### **PREMESSO**

#### **IN FATTO**

La Prof.ssa Bernaroli Manuela, docente a tempo indeterminato nella scuola statale, ha presentato domanda di ammissione al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con DDG del 23 novembre 2017, n. 1259 (all.to 16).

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 MIUR, disciplinante l'”*Articolazione in fasi del corso-concorso*”, “1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: a) eventuale prova pre-selettiva; b) concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; c) corso di formazione dirigenziale e tirocinio”.

Nello specifico, con particolare riferimento alle prove concorsuali del superiore punto b), l'art. 7 del D.D.G. 1259/17 stabilisce che “*Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale*”.

Orbene, l'odierna ricorrente, superata la prova preselettiva di cui all'art. 6 del DDG 1259/17, pubblicata con DDG n. 1234 del 24 luglio 2018 (all.to 17), in data 13/12/2018 partecipava alla prova scritta che, inopinatamente, non superava, non

risultando inclusa negli elenchi di cui all'impugnato Decreto del Direttore Generale n. 395 del 27/03/2019 del MIUR (all.to 1).

Ebbene, le prescrizioni impugnate si rivelano illegittime ed, in riferimento ad esse, vorrà l'Ecc.mo Collegio adito addivenire, previa adozione delle misure interinali atte ad assicurare il bene della vita cui la ricorrente ambisce, alle declaratorie di annullamento del caso, alla stregua dei seguenti motivi in

### **DIRITTO**

**A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMI 2 E 12, DEL D.D.G. DEL 23 NOVEMBRE 2017, N. 1259. ECCESSO DI POTERE PER ESIGUITÀ DEL TEMPO MEDIO INDICATO PER LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELL'ORDINE DEL GIUDICE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 COST.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. VIOLAZIONE DEL TRATTATO DI AMSTERDAM E DEI PRINCIPI COMUNITARI DI NON DISCRIMINAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

1) Per rappresentare i numerosi profili di illegittimità che hanno caratterizzato la prova concorsuale *de quo* occorre prendere l'abbrivio dall'esame del verbale n.7 in cui vengono riportate le operazioni di correzione relative agli elaborati della Prof.ssa Bernaroli (n. 2658) (all.to 5).

Orbene, dall'esame del Verbale n. 7 si evince che in data 06/03/2019 le operazioni di correzione, valutazione e validazione del voto della Commissione 10, a cui è stata assegnata l'odierna ricorrente, sono iniziate alle ore 9.30 e sono terminate alle ore 16.00. Dal medesimo verbale si evince, altresì, che nell'arco di tempo che va dalle ore 9.30 alle ore 16.00, dunque in 6,30 ore (390 minuti) sono stati corretti gli elaborati (5 quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua) di ben 84 candidati. Con una semplice operazione di divisione tra il totale dei minuti per il numero dei candidati emerge che mediamente la commissione ha dedicato alle

operazioni di correzione, valutazione e validazione del voto, **solo 4,6 minuti!** E in tale tempo medio vanno ricomprese anche tutte le operazioni di apertura e chiusura del verbale e le operazioni informatiche necessarie per l'accesso agli elaborati. Dunque, se ne deduce che il tempo medio dedicato alla correzione, valutazione, votazione (unanimità o maggioranza) e validazione del voto, sia notevolmente inferiore ai 4,6 minuti.

Inoltre, leggendo il verbale emerge che in ben 390 minuti la commissione 10, il giorno 06/03/2019 nel correggere 85 elaborati, non ha fatto alcuna pausa, non essendo verbalizzato nulla al riguardo, e avendo deliberato sempre all'unanimità. Poiché tale assunto è decisamente inverosimile, se ne deve dedurre che nel tempo medio di 4,60 minuti di correzione, valutazione delle prove della Prof.ssa Bernaroli, delle operazioni informatiche necessarie all'apertura degli elaborati e all'apertura e chiusura del verbale, rientrino anche eventuali pause dei membri della Commissione!

Orbene, in merito all'eccessiva esiguità dei tempi di correzione degli elaborati in un concorso pubblico, il TAR Emilia Romagna-Bologna, con sentenza non appellata del 27 aprile 2015, n. 416 ha precisato che le correzioni effettuate in tempi troppo brevi, sono «indice di una certa corrività nell'esaminare i compiti, perché una correzione collegiale di una prova che deve essere letta da un commissario a beneficio di tutti e poi valutata dagli altri difficilmente può concludersi in 6,15 minuti». Si ricordi che nel caso della odierna ricorrente, il compito è stato corretto in un tempo addirittura inferiore!

Nello stesso senso si è espresso il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 13 maggio 2005, n. 2421, laddove ha ritenuto che **il provvedimento di correzione degli elaborati scritti di un concorso pubblico corretti in tempi brevissimi è viziato da eccesso di potere il cui sintomo più vistoso è appunto il ridottissimo tempo impiegato per la correzione degli elaborati.**

Per l'evidente similitudine con il caso che qui ci occupa, se ne riporta la motivazione con riferimento all'esiguità del tempo di correzione. Nello specifico il Consiglio di Stato ha argomentato che *“Il Collegio condivide l'affermazione del TAR che il sospetto non può fondare una illegittimità, e che questa deve risultare da un confronto con parametri di giudizio certi e non opinabili. Tuttavia, sebbene il giudizio negativo o positivo di una prova scritta possa emergere all'evidenza dalla mera lettura di un elaborato che viene fatta da soggetti (i commissari*

*d'esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati in un esame di concorso, resta il fatto che l'operazione di correzione dei tre elaborati del ricorrente, che la Commissione era chiamata a valutare, richiedeva una serie di modalità, alle quali ogni commissario si doveva attenere. È stata, infatti, predisposta una griglia con i seguenti indicatori: correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale, e la valutazione di ogni quesito doveva essere fatta in base alla media risultante dalla somma dei punteggi di ogni singolo criterio, con il risultato che la valutazione globale è data dalla somma delle valutazioni dei quesiti divisa per tre.*

*Ora, è chiaro che non si tratta di operazioni particolarmente complesse, specie se tutti i commissari si trovano d'accordo sulla valutazione dell'elaborato, ma il tempo che l'istante indica in **QUATTRO MINUTI** per la correzione della sua prova (la commissione avrebbe esaminato 52 elaborati in quattro ore, verbale n. 8 della seconda commissione), **pare eccessivamente ridotto, e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della sua prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso**".*

Ma vi è di più! Le valutazioni della commissione devono svolgersi in modo pienamente collegiale, e tuttavia, stando al verbale n. 7 del 06.03.2019, gli elaborati sembrano essere stati esaminati individualmente dai commissari, che poi hanno relazionato agli altri onde addivenire alla valutazione collegiale; la diffusa lettura individuale appare verosimile alla luce dell'esiguo tempo dedicato alla correzione.

Orbene, il TAR Toscana - sezione prima, con sentenza del 19.04.2013, n. 646, con riferimento al caso di un candidato che dall'esiguità del tempo con cui era stato corretto il proprio elaborato aveva dedotto che gli elaborati sembravano essere stati esaminati individualmente dai commissari che poi avevano relazionato agli altri per concludere con una valutazione collegiale, ha chiarito che "La regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che le stesse si atteggino quali **collegi perfetti** in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte, cosicché collide con tale regola sia l'attribuzione individuale, da parte dei commissari, di giudizi o di punteggi, sia l'attribuzione del giudizio

*operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell'elaborato da parte di uno soltanto dei commissari il quale riferisca agli altri. Occorre cioè che la valutazione collegiale sia preceduta dalla lettura dell'elaborato da parte di tutti i commissari.....(omissis)..... Infatti nelle procedure concorsuali rileva l'osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l'Amministrazione deve conformarsi (Cons. Stato, V, 12.6.2009, n. 3744), **cosicché il dubbio ingenerato dalle verbalizzazioni in esame** (aventi natura documentativa degli atti compiuti dalla commissione e quindi da interpretare privilegiando il tenore letterale) **è tale da rendere opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti, in assenza di un diverso elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non sia mai ricorsa alla facoltà di procedere alla lettura individuale, oppure che la lettura individuale sia stata effettuata da ciascun commissario**".*

2) Ulteriori sono i profili di illegittimità che viziano la procedura concorsuale dalla quale la Prof.ssa Bernaroli è stata esclusa. Invero, superata la prova preselettiva di cui all'art. 6 del DDG 1259/17 in data 18/10/2018, la ricorrente ha svolto la prova scritta disciplinata dall'art. 8 del DDG n. 1259 del 2017.

Ai sensi del comma 2 di tale ultima disposizione, **"La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR"**. Orbene, nonostante tale previsione normativa, la prova scritta **in realtà non è stata unica su tutto il territorio nazionale, né si è svolta in un'unica data**.

Invero, in primo luogo con diverse ordinanze del TAR del Lazio del mese di ottobre 2018, veniva disposta la ripetizione della prova preselettiva per numerosi docenti campani che non avevano potuto sostenere la precitata prova preselettiva a causa dell'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche e della contestuale sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta (all.to 18).

In secondo luogo, in data 17/10/2018, l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna ha disposto il differimento della prova scritta per i candidati sardi, a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole emanata dal Sindaco di Cagliari, sede unica della prova, a causa di condizioni meteorologiche avverse. Successivamente, il 09 novembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 09/11/19 il diario per la prova preselettiva in Sardegna, calendarizzandola per il 13 dicembre 2018 (all.to 19).

Ciò ha comportato **l'indiscutibile venir meno della unicità della data e, conseguentemente, dell'unicità della prova** (modificata da una data all'altra) in palese violazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, DDG n. 1259 del 2017 a garanzia del corretto svolgimento della procedura concorsuale.

3) Ma vi è di più. Il comma 12 del ridetto art. 8 dispone che *"Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata*

*programmata, ne viene stabilito il **rinvio** con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”*. Dunque, l’Amministrazione avrebbe dovuto, in corretta applicazione del citato comma 12, disporre lo **slittamento della data della prova su base nazionale**, garantendo il mantenimento del rispetto dei requisiti della unicità della prova e della unicità della data innanzi richiamati; la situazione creatasi, al contrario, ha determinato una evidente disparità di trattamento tra i diversi concorrenti.

4) Non solo! I candidati che hanno svolto la prova preselettiva il 13 dicembre 2018, hanno dovuto rispondere a **quesiti totalmente differenti** rispetto a coloro che avevano svolto la medesima prova il 18/10/2018, con evidente palese violazione del principio dell’anonimato, atteso che tali candidati, sebbene non riconoscibili individualmente, erano comunque **riconoscibili in quanto appartenenti ad un definito e determinato gruppo di soggetti**.

5) Non può sottacersi poi l’ulteriore circostanza che i candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva il 13/12/18 in luogo del 18/10/2018, hanno avuto **maggior tempo per prepararsi a quelle stesse prove** che gli altri candidati hanno sostenuto ben due mesi prima, hanno avuto la possibilità di conoscere l’impostazione della prova stessa, di visionare la tipologia della prova e di esercitarsi in merito e con metodo specifico. Ciò ha senz’altro **avvantaggiato** tali candidati a scapito di coloro che invece hanno sostenuto la prova preselettiva il 18/10/2018 come è evidente confrontando le percentuali degli ammessi alla prova successiva che in Sardegna è stata “stranamente” più alta rispetto alle altre regioni, come si dirà più approfonditamente più avanti.

6) Inoltre, i candidati destinatari di provvedimenti cautelari di accoglimento di doglianze relative ad anomalie nel funzionamento del sistema informatico (all.to 18) e rispetto ai quali il Tribunale aveva disposto la ripetizione della prova entro 20 giorni, sono stati avvantaggiati dalla circostanza che il MIUR, inopinatamente e contravvenendo all’ordine del TAR, ha **ammesso tali candidati direttamente alle prove scritte**. La citata condotta del MIUR appare in palese violazione di tutti i principi di imparzialità e parità di trattamento dei concorrenti nella procedura concorsuale *de quo*, oltre che contraria all’ordine disposto dal Tribunale amministrativo!

7) E ancora non può sottacersi un ulteriore motivo di disparità di trattamento ai danni dell’odierna ricorrente.

Invero, i “*quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove*”, previsti dall’art. 13, comma 1, D.M. n. 138 del 2017, sono stati resi noti il 17/10/2018, ossia il giorno prima della data della prova preselettiva fissata per il 18/10/2018 (all.to 20). Ciò posto, appare evidente che i candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva del corso-concorso in data successiva a quella originariamente stabilita (il 13/12/2018 in luogo del 18/10/2018), hanno avuto



conoscenza dei quadri di riferimento molto tempo prima rispetto a quanto previsto dall'art. 8, comma 9, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 secondo cui *“I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”*.

Il quadro di riferimento assume tutti i riferimenti normativi e bibliografici utili per l'espletamento della prova. In esso è contenuto, inoltre, il punteggio attribuibile a ciascun quesito costituente la prova e i criteri in base ai quali valutarli.

Orbene, la precitata previsione del bando della pubblicazione dei quadri di riferimento il giorno antecedente la prova, ha determinato, in maniera indiscutibile, una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che hanno sostenuto la prova preselettiva il 18 ottobre 2018 e conosciuto i quadri di riferimento il 17 ottobre 2018 e coloro i quali hanno sostenuto la medesima prova il 13 dicembre 2018 e **conosciuto i quadri di riferimento ben 157 giorni prima!** Ciò con un chiaro ed innegabile vantaggio per taluni e danno per altri! Invero i docenti che hanno sostenuto la prova preselettiva il 13 dicembre 2018 hanno **potuto visionare i quadri di riferimento, già il giorno 17 ottobre 2018 ed esercitarsi già molto tempo prima**, e quindi poiché il 12 dicembre i quadri di riferimento erano gli stessi, la loro preparazione era organizzata e finalizzata, con evidente posizione di vantaggio rispetto ai docenti che hanno sostenuto la prova preselettiva il 18 ottobre 2018.

8) La situazione determinata dalle circostanze evidenziate ai punti che precedono è bene rappresentata dall'**altissima percentuale di soggetti che hanno superato la prova scritta nella regione Sardegna** (la percentuale più alta sul territorio nazionale), ricostruita nella tabella che segue sulla base delle risultanze della graduatoria pubblicata sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

REGIONE	PERC.
Abruzzo	41%
Basilicata	34%
Calabria	23%
Campania	29%
Emilia Rom.	46%
Friuli V.G.	47,5%
Lazio	41%
Liguria	49%
Lombardia	48%
Marche	43%

Molise	61%
Piemonte	48%
Puglia	35,5%
Sardegna	60%
Sicilia	29%,
Toscana	50,6%
Umbria	56%
Veneto	45%

In tal senso non può non riscontrarsi la *strana vicenda* del verbale di correzione proprio della sottocommissione n. 30 della Sardegna che analizza gli elaborati, li valuta con votazioni esigue, per poi procedere alla rilettura e rivalutazione di taluni elaborati e “*anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua*” (sic!), attribuisce a tali elaborati voti superiori a 70 punti (!!!!!) (all.to 21).

Appare evidente, da quanto sin qui argomentato e dedotto come palese sia la violazione del principio di uguaglianza ed imparzialità in danno dell’odierna ricorrente. Il principio di uguaglianza è espressione di un “diritto” in senso stretto. Come tale, esso vieta le arbitrarie distinzioni connesse a determinati fattori. Si parla in questi casi di divieto di discriminazione in base ad uno dei fattori vietati (o di ‘specifico’ divieto di discriminazione).

La condotta della PA resistente, così come sopra delineata, si pone altresì in contrasto con l’art. 51 della Costituzione, laddove introduce fortissime discriminazioni e disparità di trattamento nella procedure concorsuali per cui vi è causa.

È altresì evidente anche la violazione dei principi sanciti dal Trattato di Amsterdam.

Nel trattato vengono delineate le basi e gli obiettivi della politica sociale europea per lottare contro qualsiasi discriminazione ed emarginazione, promuovere l’occupazione, **migliorare le condizioni di vita e di lavoro**, fornire una protezione sociale adeguata, favorire il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane, la parità tra uomini e donne.

Orbene, non si vede come non possa ritenersi in contrasto con i predetti principi generali dell’ordinamento comunitario l’azione di una Pubblica Amministrazione palesemente ed ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di una platea di candidati che ha diritto a partecipare ad una procedura concorsuale in condizione di totale ed assoluta uguaglianza tra concorrenti.

9) Ulteriormente la circostanza che in maniera più palese mostra la disparità di trattamento subita dai candidati nel segmento di procedura concorsuale (prova scritta) per cui vi è il presente giudizio, riguarda i diversi tempi di correzione delle prove scritte (5 quesiti a risposta aperta più due prove in lingua), desumibili dall'esame dei verbali di varie commissioni (all.ti da 22 a 32).

Nella tabella che segue, per esemplificazione espositiva, si indicano i tempi in media di correzione degli elaborati (5 quesiti in italiano e due in lingua) dei singoli concorrenti

VERBALE	SOTTO-COMMISSIONE	TEMPO
n. 7 del 27/02/19	22	15,6 minuti
n. 9 del 15/03/19	35	11,6 minuti
n. 14 del 14/03/19	23	23,3 minuti
n. 8 del 02/03/19	21	<b>10,5 minuti</b>
n. 3 del 25/02/19	25	<b>31 minuti</b>
n. 8 del 26/02/19	3	22 minuti
n. 4 del 15/02/19	26	20,4 minuti
n. 11 del 16/03/19	17	17,8 minuti
n. 9 del 21/03/19	20	23,1 minuti
n. 8 del 01/03/19	37	17,4 minuti
n. 3 del 19/03/19	3	24 minuti

Dall'esame dei tempi riportati nella su indicata tabella, emerge come i candidati abbiano avuto tempi di correzione, di attenzione, analisi, valutazione e votazione da parte della Commissione dei propri elaborati notevolmente diversi tra loro, con una forbice che va dai 10,5 minuti del verbale commissione 21 n. 8 del 02/03/19 ai 31 minuti del verbale commissione 25 n. 3 del 25/02/19. Dunque oltre 20 minuti di differenza nell'analisi e valutazione tra i vari elaborati.

Peraltro, la tempistica indicata non tiene conto delle operazioni iniziali e finali di apertura e chiusura del verbale, e di conseguenza gli indicati tempi di correzione non sono neanche reali ed effettivi (dovendo scorporare il tempo necessario per le operazioni di apertura e chiusura verbale e le operazioni informatiche), ma sono di fatto notevolmente inferiori.

Dunque non può non rilevarsi come i 10 minuti per la lettura, la valutazione e la votazione degli elaborati del verbale commissione 21 n. 8 del 02/03/19 (oltre alle altre operazioni "burocratiche"), così come degli altri concorrenti, siano del tutto insufficienti per valutare un elaborato/prova per un concorso da Dirigente Scolastico e per decidere così di escluderlo/eliminarlo/buttarlo fuori da una selezione che dovrebbe giudicare persone per un profilo dirigenziale di così ampia

importanza culturale e sociale; una tempistica simile fa presumere che i componenti della commissione si siano divisi i compiti senza condividere la correzione collettiva della prova come dovrebbe seriamente fare una commissione, soprattutto tenuto conto di quanto affermato su tutti i verbali dove correzione e giudizio sono dichiarati condivisi all'unanimità.

Orbene, i candidati, e soprattutto la Prof.ssa Bernaroli, hanno subito l'ulteriore disparità di trattamento anche nel diritto ad avere tempi congrui ed omogenei nella correzione degli elaborati.

**B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMI 4 E 13, DEL D.D.G. DEL 23 NOVEMBRE 2017, N. 1259. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO; ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 COST.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELL'AGERE AMMINISTRATIVO**

Ma il concorso per cui vi è il presente ricorso risulta viziato anche sotto altri profili strettamente inerenti lo svolgimento della procedura concorsuale. Infatti, il verificarsi di talune situazioni ha determinato una procedura concorsuale affidata più al **caso ed alla fortuna, che alla valutazione delle competenze** dei futuri dirigenti!

1) L'art. 8, comma 13, del più volte citato DDG n. 1259 del 2017 prevede che *“Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni e' escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti”*.

Nella stessa direzione, la nota del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 0041127 del 18

settembre 2018 (all.to 33) vieta l'introduzione in aula, tra le altre cose di *“telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, notebook, pen-drive, fotocamere/videocamere e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati”*.

Orbene, si deve rilevare come **i controlli abbiano avuto differenti gradi di effettività** nelle diverse Regioni e nelle diverse sedi interessate. Invero, solo in alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli Uffici Scolastici Regionali hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di legge, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla **libera iniziativa degli addetti alla vigilanza**. Questi ultimi, in alcuni casi, a prova già avviata e arrecando notevole disturbo, hanno pinzato i Codici nella parte relativa ai contratti e vietato la consultazione di quelli ritenuti commentati e, in casi estremi, li hanno addirittura ritirati o, ancora peggio, stracciati, in maniera indecorosa; in altri casi, sono stati molto più permissivi, consentendo l'utilizzo di testi evidenziati e sottolineati, o di quelli le cui sezioni erano contraddistinte da “post-it”, velocizzando la ricerca delle fonti.

Il motivo che ha determinato tale confusione è stata la **non univoca interpretazione dell'espressione “testi di leggi”**, intesa da caso a caso in maniera estensiva o in maniera molto restrittiva. Sembrerebbe che non sia stata fornita, aprioristicamente, una chiara indicazione su come si dovesse intendere l'affermazione, anche attraverso una circolare esplicativa del MIUR.

2) Inoltre, l'art. 8, comma 4, del DDG n. 1259 del 2017 prevede che *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera”*. Il successivo comma 5 della medesima disposizione stabilisce che *“I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale”*.

Orbene, tale ultima disposizione ministeriale chiarisce che *“I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie: a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con*

*particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea”.*

Dunque, **in nessun caso veniva fatto riferimento alla risoluzione di un “caso riguardante la funzione del dirigente scolastico”**, come invece previsto dall’art. 9, comma 1, del DDG n. 1259 del 2017, con **esclusivo riferimento alla prova orale**.

Orbene, è il caso di chiarire come, in spregio assoluto di quanto previsto dalle disposizioni innanzi richiamate, **due dei cinque quesiti a risposta aperta concretamente sottoposti siano consistiti nella risoluzione di casi**.

L’inaspettato mutamento delle regole si è posto in insanabile contrasto con i principi di legalità e di trasparenza, potendo determinare difficilmente controllabili disparità di trattamento tra i candidati. Ora, non v’è chi non veda, in tale ottica, come l’eventuale conoscenza in parte dei candidati della diversità dei quesiti rispetto a quelli previsti dal decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico e dal Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca abbia potuto provocare vantaggi insormontabili, derivanti proprio dalle differenze informative.

Al fine di cogliere immediatamente la rilevanza di quanto evidenziato, è il caso di precisare che lo “studio di caso” è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano state previste otto ore, a fronte dei 150 minuti concessi nella ipotesi di specie, ossia 21 minuti a quesito! Un tempo assolutamente insufficiente per poter pensare, proporre una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla. A Bolzano, infatti, il tempo concesso era notevolmente maggiore, 240 minuti, e i quesiti non erano costituiti da “casi”.

Per altro verso, il mutamento dei quesiti, assolutamente inatteso per i concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta nel giorno originariamente individuato e, al contrario, conosciuta con largo anticipo per coloro che hanno sostenuto la prova in un momento successivo, ha determinato una ulteriore disparità di trattamento sotto tale ultimo profilo.

2) Ma il principio di uguaglianza risulta violato gravemente anche con riferimento alle prove di **lingua straniera** che sono apparse delle vere e proprie prove “**a difficoltà differenziata**”. Infatti, sono stati rilevati: a) Gradi di difficoltà eterogenei della prova di lingua straniera; b) Livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma anzi assimilabili al C1; c) Brani molto lunghi, che il sistema non

riusciva a gestire in maniera uniforme, frammentando il testo in più schermate, ciò determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione del candidato.

In tal senso la ricorrente ha rilevato brani molto lunghi, che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, perché il testo era frammentato e disposto su più schermate. Ciò ha determinato un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione, oltre all'aggravio per coloro i quali, come la ricorrente, hanno lavorato con tastiere difettose o con lo zoom del desktop impostati in modo differente tra PC, i quali erano collocati per lo più a “giro di GOMITO” tra i candidati. Quindi, se per qualche problema il candidato si rivolgeva al tecnico d'aula, veniva di conseguenza “ostacolato” il candidato vicino.

3) Inoltre è stato palesemente violato il principio della **simultaneità della prova sul territorio nazionale** anche con riferimento ad aspetti diversi da quelli già denunciati in narrativa. Infatti, sono stati riscontrati orari d'inizio diversi per lo svolgimento della prova scritta tra le diverse sedi d'esame. Ciò ha leso, ovviamente, alcuni principi fondamentali che sono alla base delle procedure concorsuali, quali quelli di equità e trasparenza. La simultaneità della prova era imposta dal ‘Diario della prova scritta del corso-concorso nazionale’ pubblicato sulla G.U. n. 73 del 14/09/2018, il quale riportava che *“si comunica che la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00”*. Orbene, in molte sedi la prova è iniziata addirittura alle 11.50!

Ciò ovviamente fa sorgere dubbi in ordine alla possibilità che vi siano state fughe di notizie da quelle sedi in cui la prova sia iniziata prima in favore di quelle sedi in cui la prova sia iniziata successivamente.

4) Ulteriormente, la violazione dei principi costituzionali di buon andamento, correttezza, trasparenza, pubblicità ed equità è evidente anche dall'analisi delle anomalie, dell'inadeguatezza e del malfunzionamento del sistema informatico.

Invero, la procedura prevedeva che, all'inizio della prova, il candidato dovesse inserire un codice segreto, estratto da un contenitore, e il codice fiscale nella pagina di accesso; doveva poi essere inserita una parola segreta e, successivamente, si accedeva alle pagine delle istruzioni, già presentate in forma di video in un tutorial diffuso precedentemente dal MIUR.

Alla conclusione della prova, il personale tecnico d'aula doveva trasferire da ciascuna macchina utilizzata per la prova, il file contenente l'elaborato su un dispositivo di memoria esterna e i file così raccolti dovevano essere trasferiti nella postazione centrale del tecnico e successivamente inviati a un database centrale.

Ciò premesso, la ricorrente ha riscontrato una serie di anomalie che hanno compromesso il buon esito della prova concorsuale come si deduce dagli elaborati allegati e dalla dichiarazione della medesima ricorrente (all.to 34). Nello specifico:

- la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale programma di scrittura;
- le funzioni taglia, copia e incolla, presenti in tutti i normali programmi di scrittura, risultavano disabilite. Ciò ha comportato una notevole perdita di tempo nel rispondere ai 5 quesiti a risposta aperta, vincolando la ricorrente a riscrivere integralmente parti più o meno ampie di testo. Quanto appena detto si pone in netto contrasto con una prova "a tempo" (150 minuti complessivi per 7 quesiti: 21 minuti per ciascun quesito!) richiesta dal bando;
- per salvare il quesito occorreva selezionare la voce *“conferma e procedi”*, la quale portava necessariamente ad una nuova schermata contenente la domanda successiva e non consentiva la possibilità di salvare il lavoro in corso d'opera, rimanendo all'interno del quesito in questione, mediante un passaggio che rendeva difficilmente comprensibile se la selezione della voce indicata consentisse o meno di salvare la risposta e potervi tornare successivamente;
- per tornare alla pagina precedente, occorreva necessariamente scegliere tra le voci *“sì”* e *“no”*, mediante un passaggio che rendeva difficilmente comprensibile se la soluzione affermativa consentisse o meno di salvare la risposta e potervi ritornare successivamente;
- spesso, anche dopo aver selezionato le voci *“conferma e procedi”* e *“sì”* la pagina del riepilogo riportava come non acquisite le risposte fornite ad alcuni quesiti. Questo meccanismo, oltre che essere estremamente farraginoso, ha trovato la ricorrente impreparata, in quanto esso non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial emesso dal Miur, relativo alle indicazioni operative;
- il lay-out grafico era fuorviante, in quanto l'impostazione della pagina era orizzontale e un solo rigo conteneva 250 caratteri. Normalmente, in un testo scritto o letto il lay-out grafico è costituito da 75/80 caratteri (spazi inclusi) per



ogni rigo. Tale impostazione si è rivelata disorientante, in quanto richiedeva diversi salti oculari che non favorivano la concentrazione e la focalizzazione;

- i tasti erano difettosi o danneggiati e la barra spaziatrice era mal funzionante. La ricorrente ha riscontrato un malfunzionamento della barra spaziatrice, che ha determinato un "continuum grafico", ossia la scrittura di parole "attaccate", costringendo la Prof.ssa Bernaroli a tornare sulle stesse per separarle! Ulteriormente tastiere vetuste con tasti difettosi hanno costretto la ricorrente a tornare più volte indietro per correggere la parola digitata (ad esempio: la lettera "i" digitata una volta, si presentava graficamente come "iiiiiii"), mentre il tempo scorreva inesorabilmente!!! Inoltre il tasto "shift" si è rivelato difettoso: la lettera maiuscola non veniva data automaticamente, costringendo l'istante a ripetute correzioni, sempre con conseguente perdita di tempo!

- la dimensione dei caratteri era diversa tra le postazioni: i caratteri presentavano dimensioni molto ridotte comportando una grande difficoltà di lettura dei testi. Inoltre, erano disabilitate le funzioni per ingrandire il testo;

- al termine della prova nella schermata di riepilogo i quesiti compilati e salvati erano contrassegnati con due colori differenti, viola/porpora quelli compilati, azzurro/verde quelli non compilati: il tutorial diffuso precedentemente dal MIUR riportava invece colori invertiti;

- parimenti, al termine della prova, la ricorrente ha riscontrato quesiti contrassegnati dal colore viola/porpora e invece risultati in bianco, come non compilati;

- l'istante, che stava lavorando sui quesiti al momento della scadenza del tempo, non ha potuto comprendere se le risposte fino a quel momento fornite fossero state regolarmente acquisite e registrate dal sistema o risultassero come inevase;

- l'effettivo funzionamento del software adoperato dai candidati non è risultato esattamente coincidente con quanto indicato nelle istruzioni agli stessi fornite e con il tutorial esplicativo diffuso dal MIUR;

- il software non ha fornito alcun feedback attraverso il quale comprendere se la prova sostenuta dal candidato fosse stata acquisita dal sistema e quante risposte ai quesiti fossero state acquisite dal sistema;

- al termine della prova non è stata rilasciata alla ricorrente, così come agli altri candidati, alcuna evidenza relativa all'esatto contenuto della stessa, ad esempio mediante la stampa di un report firmato (come è successo nelle province di Trento

e Bolzano) e inserito in busta chiusa unitamente al codice segreto assegnato a ciascun candidato, utilizzabile quale confronto in occasione della fase procedurale deputata allo scioglimento dell'anonimato;

- in fase di completamento della prova scritta, una volta terminato il tempo, il tecnico dell'aula ha salvato su pennetta la prova di ciascun candidato con il codice identificativo, senza permettere alla ricorrente di controllare se tale salvataggio si fosse svolto correttamente e fosse andato a buon fine;

- in sede d'esame della Prof.ssa Bernaroli, la Commissione ha scelto la postazione dei candidati senza consentire agli stessi di scegliere liberamente dove collocarsi, contravvenendo al bando e ai principi generali in materia di svolgimento di prove concorsuali. Tale modus operandi viola, peraltro, il principio dell'anonimato della prova;

- da ultimo, non può non segnalarsi l'inadeguatezza degli ambienti: aule di piccole dimensioni, buie, adiacenti a locali affollati (bar, classi, cortili...), mentre le attività didattiche nell'Istituto Scolastico sede della prova, si svolgevano regolarmente (si sentiva la campanella suonare al cambio dell'ora e la confusione degli alunni che stazionavano, durante la ricreazione, nei corridoi). Tale sistemazione logistica ha notevolmente turbato la capacità attentiva e la concentrazione della ricorrente.

Alla luce di tali rilievi, l'evidente disparità tra concorrenti è data dalla fortuna di trovare installati software funzionanti sui PC assegnati al candidato! Indicare come esaustiva la procedura di verifica del software da parte del tecnico d'aula, secondo le istruzioni del MIUR, non è sufficiente in quanto in un qualsiasi software sono possibili bug. Sarebbe stato opportuno prevedere una funzione che indicasse al termine della prova se l'elaborato fosse stato acquisito dal sistema, o una semplice funzione che suggeriva al candidato di non aver effettuato le operazioni richieste dal sistema operativo (es. "non hai salvato la domanda, desideri procedere comunque?"). La tecnologia informatica dispone di strumenti tali da potenziare gli applicativi per garantire corrette procedure concorsuali, che tutelano il cittadino e l'amministrazione.

5) Altro profilo di illegittimità riguarda i criteri di assegnazione delle prove scritte alle sottocommissioni. Invero, si deve rilevare come non sia stato possibile in alcun modo comprendere quali commissioni abbiano corretto quali prove; alcun

criterio ha consentito alla ricorrente di conoscere quale commissione esaminatrice abbia corretto la propria prova.

Ciò impone di esaminare il criterio “*random*”, cui ha fatto riferimento il MIUR durante l’iter procedimentale relativo alla prova scritta, comunicando ai concorrenti che le prove da correggere sarebbero state inviate alle sottocommissioni mediante tale criterio, ma non pubblicando alcun documento che disciplinasse le modalità di svolgimento della procedura, nè alcuna formula, link o qualsiasi altro criterio a supporto del medesimo. In difetto di qualsivoglia chiarimento in ordine ai criteri di attribuzione delle prove e a quali commissioni abbiano effettivamente corretto le prove, **appaiono difficilmente comprensibili e tollerabili le nette differenze tra le percentuali degli ammessi nelle diverse regioni italiane**, evidenziate nella tabella sopra riportata al punto A.8) del presente ricorso.

Tale circostanza è enfatizzata dalla curiosa corrispondenza riportata nella tabella che segue, estrapolata dai dati reperibili on line tra **numero di candidati ammessi alla prova orale Regione per Regione e numero di posti disponibili per ciascuna di esse, che appare sempre di poco inferiore rispetto al primo dato**: la modalità di correzione “*random*”, ossia evidentemente casuale, avrebbe ragionevolmente comportato, in un concorso **su base nazionale e non regionale, uno scollamento tra numero di candidati ammessi e posti disponibili Regione per Regione**:

Abruzzo	26	32
Basilicata	35	45
Calabria	97	120
Campania	115	144
Emilia	243	302
Romagna		
FVG (SI)	8	10
FVG (IT)	87	109
Lazio	224	279
Liguria	95	119
Lombardi	271	337
a		
Marche	80	100
Molise	13	16
Piemonte	256	319
Puglia	108	135
Sardegna	77	96
Sicilia	131	163
Toscana	152	190
Umbria	29	37
Venetp	287	358
	2335	2910

Tale relazione tra posti disponibili e numero degli ammessi per Regione ha comportato una percentuale di ammessi per Regione fortemente disomogenea in evidente contrasto con le **leggi della scienza statistica**.

6) Ma vi è di più! Nella procedura concorsuale *de quo* vi è stata totale violazione del **principio dell'anonimato**. Invero, le prove scritte inviate alle commissioni esaminatrici erano identificate con codici alfanumerici e **codici fiscali**. Tali codici, facilmente associabili ai nomi dei concorrenti, hanno comportato una lesione del principio di anonimato della prova.

Difatti, è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).

Sulla scorta di ciò è evidente che nel caso di specie l'indicazione del codice fiscale con cui gli elaborati venivano inviati alle commissioni ha reso **facilmente identificabile la paternità dell'elaborato**, cosa che è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE**

**RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE PROVVISORIA**

**EX ART.56 CPA**

In seno al ricorso viene richiesta la concessione di una misura cautelare idonea alla tutela della ricorrente. In particolare, viene chiesta la sospensione degli atti impugnati *in parte de qua* con la conseguente **ammissione della Prof.ssa Bernaroli Manuela alla prova orale del concorso *de quo* atteso che le prove orali della Commissione 10 per candidati il cui cognome inizia con la lettera B (come la ricorrente) è fissata per il 05/06/19 (lettera estratta M)** (all.to 35).

Pertanto, risulta necessaria la concessione di una misura cautelare provvisoria che, nelle more della discussione innanzi al Collegio dell'istanza cautelare, eviti pregiudizi irreparabili alla ricorrente.

La misura più idonea, ed anche l'unica in grado di non pregiudicare né gli interessi della Prof.ssa Bernaroli, né gli interessi degli altri soggetti coinvolti, è quindi l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso per cui è causa.

Dunque, si

**CHIEDE**

**ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE**

**La concessione della misura cautelare provvisoria dell'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso bandito con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017**

\*\*\*\*\*

**DOMANDA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della definizione nel merito del giudizio, la ricorrente rischia di subire danni gravi ed irreparabili in quanto, come sopra evidenziato, le prove orali per la Prof.ssa Bernaroli si terranno il 05/06/2019. Pertanto, si chiede di voler disporre, con misura cautelare collegiale, la sospensione dei provvedimenti impugnati e l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso bandito con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017.

\*\*\*\*\*

**ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.**

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato solo ad un controinteressato. Concernendo il presente gravame l'impugnazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale ex Decreto Ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, occorre dar corso, stante la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati ivi menzionati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnata la trattazione del presente ricorso di disporre che la notificazione a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati sia effettuata **per**

**pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR** prescrivendone le relative modalità.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la Prof.ssa Bernaroli Manuela, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dei dedotti motivi, **previa sospensione dei provvedimenti impugnati e adozione delle misure cautelari più idonee** ed ammissione della ricorrente con riserva alle prove orali del concorso bandito con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, accogliere il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati in epigrafe specificati, e condannare l'Amministrazione resistente a consentire la partecipazione della Prof.ssa Bernaroli Manuela alle prove orali del concorso bandito con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017.

In subordine, si chiede all'Ill.mo Tar adito di ordinare all'Amministrazione resistente la predisposizione di apposite sessioni suppletive per consentire alla Prof.ssa Bernaroli di sostenere la prova orale del concorso per cui è causa.

In ulteriore subordine, si chiede che il TAR adito ordini la riedizione del segmento concorsuale per cui vi è l'annullamento degli atti impugnati e, nello specifico, la ripetizione della prova scritta per l'odierna ricorrente.

Con riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e compensi oltre oneri accessori (IVA se dovuta e CPA) e compenso forfetario come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:

- 1) Decreto del Direttore Generale n. 395 del 27/03/2019 (all.to 1);
- 2) D. M. n. 138 del 3 agosto 2017 del MIUR (all.to 2)
- 3) D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017 (all.to 3);
- 4) Verbale della Commissione giudicatrice del 25 gennaio 2019 e relativi allegati (all.to 4);
- 5) Scheda valutazione prova e del verbale della commissione (all.to 5);
- 6) D.D.G. n. 1105 del 19/07/2018 (all.to 6);

- 7) D.D.G. n 1165 del 27/07/2018 (all.to 7);
- 8) D.D.G. n. 2280 del 31/12/2018 (all.to 8);
- 9) D.D.G. n. 12 dell'11/01/19 (all.to 9);
- 10) D.D.G. n. 44 del 18/01/19 (all.to 10);
- 11) D.D.G. n. 89 del 04/02/2019 (all.to 11);
- 12) D.D.G. n. 114 dell'11/02/2019 (all.to 12);
- 13) D.D.G. n. 143 del 19/02/2019 (all.to 13);
- 14) D.D.G. n. 210 del 28/02/2019 (all.to 14);
- 15) D.D.G. n. 308 del 15/03/2019 (all.to 15);
- 16) Domanda di partecipazione (all.to 16);**
- 17) D.D.G. n. 1234 del 24 luglio 2018 (all.to 17);
- 18) Ordinanze Tar Lazio ottobre 2018 (all.to 18);
- 19) Rinvio prova preselettiva Sardegna (all.to 19);
- 20) Quadri di riferimento prova preselettiva (all.to 20);
- 21) Verbale 7 marzo 2019 Commissione n. 30 Sardegna (all.to 21);
- 22) Verbale commissione 22 n. 7 del 27/02/19 (all.to 22);
- 23) Verbale commissione 35 n. 9 del 15/03/19 (all.to 23);
- 24) Verbale commissione 23 n. 14 del 14/03/19 (all.to 24);
- 25) Verbale commissione 21 n. 8 del 02/03/19 (all.to 25);
- 26) Verbale Commissione 25 n. 3 del 25/02/19 (all.to 26);
- 27) Verbale commissione 3 n. 8 del 26/02/19 (all.to 27);
- 28) Verbale commissione 26 n. 4 del 15/02/19 (all.to 28);
- 29) Verbale commissione 17 n. 11 del 16/03/19 (all.to 29);
- 30) Verbale commissione 20 n. 9 del 21/03/19 (all.to 30);
- 31) Verbale commissione 37 n. 8 del 01/03/19 (all.to 31);
- 32) Verbale commissione 3 n. 3 del 19/03/19 (all.to 32);
- 33) Nota 41127 del 18 settembre 2018 (all.to 33);
- 34) Autodichiarazione (all.to 34);
- 35) Calendario prova orale Commissione 10 (all.to 35).

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che trattandosi di controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, esso è pari ad € 325,00.

Formia-Roma, 23/05/2019

Avv. Michelangelo Fiorentino

Avv. Maria Rosaria Altieri

### **AVVISO**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza n. 8923/19 del TAR Lazio Roma.

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.